



ACCORDO COLLETTIVO FIGC - LNPB - AIAC



ACCORDO COLLETTIVO

tra

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.**

ARTICOLO 1

1.1 Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “**FIGC**”), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “**LNPB**” o “**LegA**”) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (di seguito “**AIAC**”), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito “**Accordo**”) per la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra tecnici e tecniche di cui all'art. 16 lett. a), b), c), e), f), g), h) (di seguito “**Allenatore**” o “**Allenatrice**”, congiuntamente “**Allenatori**”), i preparatori atletici e le preparatrici atletiche (congiuntamente “**Preparatori Atletici**”), nonché i match analyst e le match analyst (congiuntamente “**Match Analyst**”), gli osservatori calcistici e le osservatrici calcistiche (congiuntamente “**Osservatori Calcistici**”) (di seguito tutte le figure “**Tecnico**” o “**Tecnica**”, congiuntamente “**Tecnico**” o “**Tecnici**”) e società partecipanti al campionato professionistico di Serie B (di seguito “**Società**”).

1.2 Sono allegati al presente Accordo, e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del contratto-tipo in forma di lavoro subordinato (di seguito “**Contratto in regime di subordinazione**”, **Allegato 1**);
- il modulo del contratto-tipo in forma di lavoro autonomo (di seguito “**Contratto in regime di collaborazione coordinata e continuativa**”, **Allegato 2**);
- il modulo delle Altre Scritture (*infra* definite *sub* art. 4.1, **Allegato 3**);
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, “**Regolamento**” e “**CA**”, **Allegato 4**);
- le tabelle di cui *infra sub* art. 10 (**Allegato 5**);
- il massimale e le condizioni minime di polizza di cui all'art. 27 (**Allegato 6**).

ARTICOLO 2

2.1 Il contratto individuale tra Società e Tecnici (di seguito “**Contratto**”) deve, a pena di nullità, essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto, parimenti a pena di nullità, da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e dal Tecnico. Il Contratto deve essere redatto in due esemplari, di cui uno è di competenza della Società, anche destinato al deposito presso la Lega, e uno del Tecnico.

2.2 Il rapporto di lavoro riferito ai Tecnici addetti alla Prima Squadra e alle squadre Primavera, Under 18 e Under 17, nonché al Responsabile del Settore Giovanile, è costituito come lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro riferito ai Tecnici addetti alle categorie inferiori e al Tecnico avente mansione di osservatore calcistico addetto a qualsiasi

categoria, può essere costituito come lavoro subordinato o come lavoro autonomo nella forma del co.co.co., nei casi in cui ricorrano i presupposti di legge.

ARTICOLO 3

3.1 La Società deve depositare, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, il Contratto presso la Lega, che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 27 co. 5 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. Resta fermo l'obbligo, in sede di deposito della richiesta di tesseramento presso il Settore Tecnico, di allegare la copia del Contratto, a pena di improcedibilità della predetta richiesta. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito del Contratto presso la Lega al Tecnico, il quale ne potrà ottenere copia dall'Ufficio Tesseramento con semplice richiesta scritta, con possibilità di delega al ritiro in favore di soggetti muniti di copia del documento di identità dello stesso.

3.2 Qualora la Società non depositi il Contratto entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Tecnico, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione.

3.3 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC.

3.4 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, è necessaria l'acquisizione da parte del Tecnico o della Società del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2 co. 1 D. Lgs. 39/2014, dal quale non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

In caso di esonero, l'obbligo di cui al presente comma non si applica.

3.5 In mancanza di approvazione della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

NORMA TRANSITORIA

Sino a diversa determinazione della FIGC per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della Lega.

ARTICOLO 4

4.1 Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.

4.2 Le pattuizioni non risultanti dal Contratto o dalle Altre Scritture sono nulle.

ARTICOLO 5
5.1 Il Tecnico ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC per fatto non imputabile al Tecnico.
5.1 La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del Tecnico, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, della durata e dell'ammontare dello stesso.
5.3 L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
ARTICOLO 6
Nell'ipotesi di un contratto pluriennale, il medesimo dovrà riportare l'importo pattuito quale compenso annuo lordo ed eventuali premi lordi per ciascuna categoria professionistica e per ciascuna stagione sportiva.
ARTICOLO 7
7.1 Il trattamento economico del rapporto (di seguito " Retribuzione ") è composto da una parte fissa (di seguito " Emolumenti ") e da una eventuale parte variabile (di seguito " Premi "), legata ai risultati sportivi della squadra o della Società.
7.2 La Retribuzione deve essere espressa esclusivamente al lordo.
7.3 La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società si intende conglobata negli Emolumenti. L'eventuale specifica pattuizione a tale titolo di un corrispettivo non compreso nella parte fissa della Retribuzione deve risultare dal Contratto o dalle Altre Scritture.
7.4 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Tecnico subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti dalla commissione di illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse, nonché nei casi di indisponibilità del Tecnico per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO 8
8.1 In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta risoluzione del Contratto.
8.2 Qualora la Società ometta di presentare la richiesta di tesseramento entro il termine di cui al primo comma, l'Allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 9.
8.3 A partire dal giorno successivo all'inizio di ciascuna stagione sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 9.
ARTICOLO 9
9.1 E' facoltà della società esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del

Contratto.
9.2 Al Tecnico spettano tutti gli Emolumenti nonché, limitatamente alla stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero e in misura proporzionale rispetto alle giornate di campionato in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i Premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti.
9.3 Il Tecnico esonerato dalla Società avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto sino al termine del Campionato stesso, fermo restando l'obbligo della Società di corrispondergli gli Emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. Nel caso di esonero entro il 31 dicembre, l'Allenatore o l'Allenatrice, in deroga all'art. 40 Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38 NOIF, avrà la facoltà, previo recesso unilaterale o risoluzione consensuale, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società ma, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi o comunque svolgere attività per più di due società affiliate alla FIGC.
9.4 Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega. Il recesso dal Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Lega.
9.5 Il Tecnico titolare di un rapporto di lavoro costituito come lavoro autonomo nella forma del co.co.co ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione da inviarsi, nel rispetto di un termine di preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega.
INVARIATO 10
Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo.
ARTICOLO 11
Il rapporto instaurato tra la Società e i Tecnici si intende sempre soggetto, per quanto non sia previsto dal presente Accordo, alle norme contenute nelle Carte Federali della FIGC, ed in particolare al Regolamento del Settore Tecnico, anche se modificate nel corso della durata del Contratto. Ove per effetto di norme federali introdotte dopo la sottoscrizione del Contratto, una o più previsioni del medesimo risultino invalide o inapplicabili, le Parti provvederanno in buona fede ad adeguare tali previsioni mantenendone per quanto possibile gli effetti nel rispetto delle intervenute nuove norme federali. In nessun caso l'introduzione di nuove norme federali potrà giustificare il recesso dal Contratto o la sua risoluzione.
ARTICOLO 12
Il Tecnico non ha diritto di interferire nelle scelte gestionali e aziendali della Società, fermo restando il dovere di fornire a quest'ultima i pareri tecnici che potranno essere a lui richiesti.
ARTICOLO 13
13.1 Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione

dell'attività sportiva e dei rapporti tra Tecnici e Società.
13.2 La società potrà organizzare, con la partecipazione dei tesserati, corsi di formazione, lezioni ed incontri in aula aventi ad oggetto tematiche tecnico-sportive, medico-scientifiche, organizzativo-gestionali e, in ogni caso, d'interesse generale sulla base di un programma stabilito dalla LNPNB, di concerto con l'AIAC.
ARTICOLO 14
14.1 Al Tecnico titolare di un rapporto di lavoro costituito come lavoro subordinato è vietato svolgere altre attività sportive agonistiche, lavorative o imprenditoriali o comunque incompatibili con l'esecuzione del Contratto nel periodo di durata del medesimo, salvo preventiva autorizzazione scritta della Società.
14.2 L'eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Tecnico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intenderà concessa.
14.3 In caso di diniego dell'autorizzazione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA.
14.4 E' onere del Tecnico comunicare tempestivamente alla Società, all'atto della stipula del Contratto, l'esistenza di un'attività lavorativa o imprenditoriale anche se già precedentemente autorizzata ai sensi dell'Accordo.
14.5 Il Tecnico titolare di un rapporto di lavoro costituito come lavoro subordinato, qualora esonerato, potrà, previa comunicazione scritta alla Società, partecipare a trasmissioni sportive radiofoniche e/o televisive in qualità di commentatore o di opinionista, fermo restando il rispetto dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 19 del presente Accordo e di riservatezza circa le vicende tecnico-sportive afferenti la Società di appartenenza.
ARTICOLO 15
15.1 La Retribuzione assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, il Tecnico abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta in tale sua qualità, anche in occasione di ritiri o trasferte.
25.2 E' fatta salva esclusivamente l'Indennità di Fine Carriera di cui infra <i>sub</i> art. 33.
ARTICOLO 16
16.1 La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di eguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo.
16.2 Il pagamento di quanto dovuto al Tecnico deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico presso il conto corrente bancario indicato dal Tecnico all'atto della sottoscrizione del Contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione costituisce onere del Tecnico, e pertanto la Società non sarà tenuta ad effettuare il pagamento se non a seguito dell'attivazione del conto corrente e della notifica delle relative coordinate.
16.3 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il Tecnico ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto a

decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

ARTICOLO 17

17.1 La Società si impegna per quanto possibile a curare la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili al Tecnico per lo svolgimento della sua attività, nonché a dare attuazione alle disposizioni del Tecnico nella conduzione delle squadre a lui affidate.

17.2 La Società non potrà effettuare ingerenze nel campo delle competenze tecniche del Tecnico, tali da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro o da apparire pregiudizievoli per la stessa immagine del Tecnico.

17.3 L'eventuale ingerenza in tal senso da parte della Società potrà formare oggetto di ricorso da parte del Tecnico al CA per la richiesta del rispetto del Contratto o per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico della Società fino alla risoluzione del medesimo, con conseguente obbligo della Società di risarcire il danno, che potrà comprendere sia gli Emolumenti sia i Premi previsti dal Contratto, per la parte non eseguita, nel rispetto dei criteri e delle norme generali sul risarcimento del danno contrattuale.

17.4 La Società è inoltre tenuta a fornire al Tecnico appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri.

ARTICOLO 18

18.1 Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico degli atleti e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate.

18.2 Il Tecnico dovrà organizzare l'attività della squadra a lui affidata –nonché la propria e quella dei propri collaboratori- in modo da garantire l'ottimale conduzione della preparazione e dell'attività agonistica della squadra medesima, nel rispetto della qualità e intensità dell'impegno richiesto per ottenere le migliori prestazioni possibili nell'ambito delle competizioni cui la Società prende parte.

18.3 Egli inoltre collabora con la Società nel promuovere fra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo e l'affiatamento umano degli atleti.

ARTICOLO 19

Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni professionali assunti. Egli si impegna altresì a rispettare le istruzioni impartite dalla Società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.

ARTICOLO 20

Il mutamento di mansioni potrà avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico. Nel caso in cui quest'ultimo sia esonerato dalla Società, potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto o successivamente, dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla Società, alla LNPB ed all'AIAC, ai fini della reperibilità.

ARTICOLO 21

Il Tecnico dovrà vigilare affinché siano usate con diligenza e cautela le attrezzature sportive della Società.

ARTICOLO 22

22.1 Al Tecnico che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Carte Federali, fonti normative, statuali, federali o regole comportamentali emanate dalla stessa Società (purchè, in quest'ultimo caso, sottoscritte per accettazione dal Tecnico) che siano integrative della disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

- ammonizione;
- multa;
- riduzione della Retribuzione;
- risoluzione del Contratto.

22.2 L'applicazione dei suddetti provvedimenti deve avvenire, a pena di nullità, secondo le seguenti formalità:

a) la Società può adottare direttamente il provvedimento di ammonizione e, per le prime due volte, il provvedimento di multa, sempre che sia contenuto nei limiti del 5% calcolato sull'importo mensile lordo degli Emolumenti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del Tecnico nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. La Società è tenuta a comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, il provvedimento deliberato. Copia della comunicazione deve essere trasmessa sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al CA. Il Tecnico può impugnare il provvedimento dinanzi al CA entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, allegando al ricorso il talloncino della raccomandata ovvero la ricevuta di consegna attestante il contestuale invio dello stesso alla Società. La Società ha il diritto di far pervenire al CA, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della copia del ricorso, le proprie controdeduzioni;

b) i provvedimenti che eccedono la competenza diretta della Società, come indicato al precedente punto a), sono irrogati dal CA, su motivato ricorso della Società, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia del ricorso all'interessato con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; il talloncino di invio della raccomandata ovvero la ricevuta di consegna deve essere allegato al ricorso inoltrato al Collegio suddetto. Il Tecnico ha il diritto di far pervenire al CA, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della copia del ricorso, le proprie controdeduzioni;

c) i provvedimenti di multa che eccedono la competenza diretta della Società non possono superare il 25% calcolato sull'importo mensile lordo degli Emolumenti;

d) la riduzione della Retribuzione non può superare il massimale di riduzione del 50%, salvo l'ipotesi che il Tecnico non si ponga a disposizione della Società ovvero interrompa le prestazioni per fatto al medesimo imputabile, e salvo quanto previsto al successivo art. 23 co. 1; la riduzione della Retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della Retribuzione al di sotto di quella prevista nella tabella di cui *sub* art. 10 del presente Accordo.

e) la Società può altresì adire il CA al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del Contratto con relativo risarcimento danni -nel rispetto dei criteri e delle norme generali sul risarcimento del danno contrattuale- nei seguenti casi:

- grave inadempienza contrattuale;
- protratta inadempienza conseguente a intimazione della Società;
- inabilità superiore a 5 (cinque) giorni per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a colpa grave del Tecnico;
- condanna a pena detentiva per reati non colposi passata in giudicato e non sospesa condizionalmente;
- sanzione disciplinare definitiva irrogata per illecito sportivo o per violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse. La risoluzione del Contratto comporta la cessazione del pagamento della Retribuzione per il periodo successivo alla data della risoluzione;

f) tutti i provvedimenti irrogati e le decisioni arbitrali emanate in conformità a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

22.3 La presente disposizione non si applica al Tecnico titolare di un rapporto di lavoro costituito come lavoro autonomo nella forma del co.co.co.

ARTICOLO 23

23.1 In caso di squalifica del Tecnico per illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, la riduzione della Retribuzione può essere pari all'intera Retribuzione dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dal provvedimento disciplinare deliberato dagli organi di giustizia sportiva, anche se non definitivo.

23.2 In caso di squalifica del Tecnico per ragioni diverse da quelle indicate al comma che precede, la Società potrà adire il CA al fine di ottenere la riduzione della Retribuzione, nei modi e nei tempi previsti dal punto b) del precedente articolo, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 50% dei relativi importi.

ARTICOLO 24

24.1 Le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle eventuali di degenza in istituti ospedalieri od in case di cura sono a carico della Società per quanto non sia già coperto dall'assicurazione obbligatoria sociale contro la malattia.

24.2 Nell'ipotesi in cui il Tecnico non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in istituti ospedalieri o case di cura, sostenute dal Tecnico in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al Tecnico medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione. Il Tecnico, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria.

Protocollo di intesa tra LNPN e AIAC in materia di assistenza sanitaria

LNPN e AIAC intendono darsi espressamente e reciprocamente atto, nel corpo stesso

dell'Accordo Collettivo, che esse, nella loro funzione di parti collettive, hanno inteso di riprodurre nell'art. 24 la disposizione del previgente Accordo collettivo *inter partes*, assumendo al contempo il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai Tecnici di LNPNB per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall'altro, un contenimento dei costi a carico delle Società. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, a seguito della finalizzazione del predetto sistema di convenzioni, ove il Tecnico non intendesse usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società nell'ambito delle strutture sanitarie convenzionate, la Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all'assistenza sanitaria scelta unicamente nel limite del costo operato presso la struttura convenzionata proposta.

ARTICOLO 25

In caso di malattia, che non siano dovuti a dolo o colpa grave del Tecnico, accertata dal medico sociale, spetta allo stesso, durante il periodo della sua inabilità, la Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla sua scadenza, salvo quanto previsto all'art. 26, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative per il periodo della inabilità temporanea. Durante la malattia il Tecnico fruisce dell'assistenza sanitaria specialistica farmaceutica ed ospedaliera regionale per la quale la Società deve assicurarlo per legge.

ARTICOLO 26

26.1 Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i 6 (sei) mesi continuativi, ovvero oltre i 9 (mesi) cumulati nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi, ed il Contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla Società di richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

26.2 In caso di malattia o di infortunio occorso non sul lavoro, il Tecnico deve avvertire immediatamente la Società, ed ai fini del riconoscimento della prestazione economica, lo stesso è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante, da notificare entro 2 (due) giorni alla stessa Società, ed a seguire le procedure previste da INPS ai fini della regolare certificazione della malattia o dell'infortunio.

26.3 Qualora la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Tecnico risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la Società può applicare nei confronti dello stesso il provvedimento della riduzione della Retribuzione e, nei casi più gravi, della risoluzione del Contratto, secondo le modalità di cui all'art. 22.

ARTICOLO 27

27.1 La Società è tenuta ad assicurare il Tecnico titolare di un rapporto di lavoro costituito come lavoro subordinato contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto alla assicurazione base secondo le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'associazione di categoria.

27.2 Beneficiario della polizza, anche per i massimali superiori a quelli concordati con l'associazione di categoria, si intende in ogni caso il Tecnico od i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal Tecnico stesso, salvo che la Società

abbia stipulato altra polizza a proprio beneficio.
27.3 Il Tecnico, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto, per sé e per i suoi aventi diritto, ad ogni azione nei confronti della Società o di chi per essa per il risarcimento dei danni subiti. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del Tecnico per l'inizio dell'attività di ogni anno sportivo.
27.4 Il Tecnico non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente è soggetta a provvedimenti disciplinari.
27.5 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta in favore della Società di appartenenza, il Tecnico ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
27.6 La Società è tenuta a presentare formale denuncia e ad effettuare ogni altro successivo adempimento necessario per far conseguire al Tecnico l'indennizzo spettantegli, nelle forme previste dalle condizioni di polizza.
27.7 La Società è responsabile, ad ogni effetto, di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
27.8 Al Tecnico titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 34 D.lgs. 36/2021 ss.mm. si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 L. 189/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.
ARTICOLO 28
La Società ha l'obbligo di effettuare agli enti previdenziali competenti i versamenti contributivi previsti per legge per l'assicurazione contro la disoccupazione, l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Tecnico, i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.
ARTICOLO 29
Il Tecnico ha diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane l'anno e a 24 ore consecutive di riposo settimanale, salvo particolari impegni agonistici. La scelta dell'epoca del periodo di ferie è fatta dalla Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Tecnico venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorrevano le ferie. Il Tecnico ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede.
ARTICOLO 30
Il Tecnico ha diritto ad un permesso annuo retribuito di almeno 3 (tre) giorni consecutivi in caso di decesso di un parente fino al terzo grado ovvero un affine fino al secondo grado e da utilizzare entro 7 (sette) giorni dal fatto.
ARTICOLO 31
31.1 In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice, la Preparatrice Atletica, la Match Analyst o la Osservatrice Calcistica ha diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.
31.2 La Tecnica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, ha facoltà di continuare a prestare la propria attività professionale previa autorizzazione del proprio medico e nel

rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e la Tecnica potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.
31.3 La Tecnica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. La Tecnica, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno 6 (sei) ore giornaliere, ovvero a 1 (una) ora, se l'orario è inferiore a 6 (sei).
31.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente la Tecnica in congedo di maternità. In tal caso, il contratto del Tecnico assunto in sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà essere comunicato dalla Tecnica alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.
31.5 In ogni caso, le tecniche hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente prevista e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.
31.6 Il Tecnico in sostituzione, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche in deroga all'art. 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'art. 38 NOIF.
31.7 La risoluzione del Contratto durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino può essere richiesta per le motivazioni indicate all'art. 22.2 lett. e).
ARTICOLO 32
32.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 5 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., nonché dall'art. 3 co. 1 (ultimo periodo) L. 280/2003, sia il Contratto in regime di subordinazione sia il Contratto in regime di collaborazione coordinata e continuativa devono contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto Contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia deferita alle risoluzioni del CA.
32.2 Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
ARTICOLO 33
33.1 In adempimento dell'art. 15 del presente Accordo e in base all'art. 26 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'Indennità di Fine Carriera, costituito presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva del Tecnico ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà pertanto trattenuto) nel limite del massimale previsto per gli allenatori dagli enti previdenziali competenti. La presente disposizione non si applica in favore di Tecnici titolari di un rapporto di lavoro costituito come lavoro autonomo nella forma del co.co.co.

33.2 La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico del Tecnico dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

ARTICOLO 34

Il presente Accordo avrà efficacia per 1 (una) stagione sportiva sino al 30 giugno 2027, e si intende tacitamente rinnovato alla predetta scadenza per 2 (due) stagioni sportive e successivamente ogni 3 (tre) stagioni sportive, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi prima di ciascuna naturale scadenza dello stesso Accordo.

NORME FINALI

In ipotesi di promozione o retrocessione, il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall'accordo anzidetto ed in deroga al medesimo.

MODULO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA - Regime di subordinazione -

Lega Nazionale Professionisti Serie B - Stagione Sportiva 20__/20__ - Modulo n.

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società e il Tecnico sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÁ	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA		
		, munito dei necessari poteri	
TECNICO	DOMICILIO		
CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	MATRICOLA

ART.1 Il Tecnico si impegna, nella sua qualità di (1) a prestare la propria attività professionale in regime di subordinazione con la mansione di (2) della squadra (3) in favore della Società a decorrere dal e sino al

ART.2 La Società si obbliga a corrispondere al Tecnico le seguenti retribuzioni lorde:

a) RETRIBUZIONE FISSA (Emolumenti)

Stagione sportiva 20__/20__

Nel caso di contratto pluriennale, la retribuzione fissa deve essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica:

CAMPIONATO S. S.	SERIE A	SERIE B	SERIE C
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			

Punto 1): indicare la qualifica del Tecnico tra quelle elencate dall'art. 16 lett. a), b), c), e, f), g), h) o preparatori atletici, ovvero dagli artt. 54, 55 e 56 Regolamento del Settore Tecnico.

Punto 2): indicare la mansione del Tecnico (allenatore responsabile, allenatore in seconda, collaboratore tecnico, allenatore dei portieri, preparatore atletico, responsabile settore giovanile, match analyst, osservatore calcistico).

Punto 3): indicare la squadra l'attività viene svolta tra Prima Squadra, Primavera, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, ecc.

Luogo, data

Per la Società

Il Tecnico

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo, data

Per la Società

Il Tecnico

.....

**N.B.: il presente contratto deve essere redatto in due esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il settimo giorno successivo alla data di stipula.
L'ulteriore copia del contratto sottoscritta deve essere consegnata al Tecnico al momento della stipula.**

**MODULO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA
- Regime di autonomia (co.co.co.) -**

Lega Nazionale Professionisti Serie B - Stagione Sportiva 20__/20__ - Modulo n.

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società e il Tecnico sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÁ	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	
.....	
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA		
.....	, munito dei necessari poteri	
TECNICO	DOMICILIO		
.....		
CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	MATRICOLA
.....

ART.1 Il Tecnico si impegna, nella sua qualità di (1) a prestare la propria attività professionale in regime di autonomia con la mansione di (2) della squadra (3) in favore della Società a decorrere dal e sino al

ART.2 La Società si obbliga a corrispondere al Tecnico le seguenti retribuzioni lorde:

a) RETRIBUZIONE FISSA (Emolumenti)

Stagione sportiva 20__/20__

Nel caso di contratto pluriennale, la retribuzione fissa deve essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica:

CAMPIONATO S. S.	SERIE A	SERIE B	SERIE C
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			

Punto 1): indicare la qualifica del Tecnico tra quelle elencate dall'art. 16 lett. a), b), c), e, f), g), h) o preparatori atletici, ovvero dagli artt. 54, 55 e 56 Regolamento del Settore Tecnico.

Punto 2): indicare la mansione del Tecnico (allenatore responsabile, allenatore in seconda, collaboratore tecnico, allenatore dei portieri, preparatore atletico, responsabile settore giovanile, match analyst, osservatore calcistico).

Punto 3): indicare la squadra l'attività viene svolta tra Prima Squadra, Primavera, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, ecc.

**N.B.: il presente contratto deve essere redatto in due esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il settimo giorno successivo alla data di stipula.
L'ulteriore copia del contratto sottoscritta deve essere consegnata al Tecnico al momento della stipula.**



REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato 4 Accordo Collettivo tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

ARTICOLO 1

- Funzioni, competenza, natura irrituale delle risoluzioni, sede -

1.1 Il Collegio Arbitrale (di seguito “CA”) ha sede a Milano, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “LNPB”).

1.2 Il CA è costituito conformemente alle previsioni dell’art. 26 co. 5 D.lgs. 36/2021, dell’art. 3 co. 1 L. 280/2003, nonché dell’Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante.

Il CA svolge funzione di conciliazione e di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall’Accordo Collettivo tra tecnici e tecniche di cui all’art. 16 lett. a), b), c), e), f), g), h) (di seguito “Allenatore” o “Allenatrice”, congiuntamente “Allenatori”), i preparatori atletici e le preparatrici atletiche (congiuntamente “Preparatori Atletici”), nonché i match analyst e le match analyst (congiuntamente “Match Analyst”), gli osservatori calcistici e le osservatrici calcistiche (congiuntamente “Osservatori Calcistici”) (di seguito tutte le figure “Tecnico” o “Tecnica”, congiuntamente “Tecnico” o “Tecnici”) e società partecipanti al campionato professionistico di Serie B (di seguito “Società”).

1.3 Le controversie relative a Tecnici tesserati per società associate alla Lega Calcio Serie A o alla Lega Pro sono risolte dal Collegio Arbitrale previsto dai rispettivi accordi collettivi, ove esistenti.

1.4 I lodi emessi dal CA hanno natura irrituale, rappresentando manifestazioni della volontà negoziale e transattiva delle parti della controversia.

1.5 Il CA si avvale di una Segreteria, le cui funzioni sono *infra* specificate.

ARTICOLO 2

- Segreteria del CA -

2.1 È istituita una Segreteria del CA, alla quale è preposto un Segretario nominato dal Presidente della LNPB, d’intesa con il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (di seguito “AIAC”). Il Segretario è persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore; può avvalersi di collaboratori ed è alle dipendenze della LNPB, concorrendo AIAC al sostenimento delle relative spese.

2.2 La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento. In particolare, la Segreteria:

- a) riceve gli atti e i documenti delle parti, dando atto ove necessario dell’avvenuta ricezione;
- b) cura la redazione e l’aggiornamento dell’elenco dei Presidenti (di seguito definito);

<p>c) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;</p> <p>d) trasmette atti e documenti, secondo necessità, agli Arbitri, ai Presidenti e alle parti;</p> <p>e) assiste il CA nella organizzazione delle riunioni e dei procedimenti, provvedendo alla redazione di ogni relativo verbale;</p> <p>f) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;</p> <p>g) cura la consegna o la trasmissione dei verbali delle sessioni, dei verbali di conciliazione e dei lodi alle parti interessate;</p> <p>h) mantiene la custodia degli atti, in qualsiasi formato e supporto, fino a tre anni dalla conclusione del procedimento;</p> <p>i) certifica, su istanza di parte, la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti;</p> <p>j) ha facoltà di curare, mantenere e aggiornare la raccolta dei lodi, ai fini della alinea che segue, elidendo l'indicazione delle parti;</p> <p>k) consente ai Presidenti di LNPN e AIAC la consultazione dei lodi.</p> <p>La Segreteria svolge inoltre ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento del CA, anche se non espressamente indicati nel presente Regolamento.</p>
<p>2.3 Le parti stipulanti hanno la facoltà di valutare in buona fede l'opportunità di aggiornare e riesaminare l'elenco dei Presidenti ogni stagione sportiva.</p>
<p>2.4 Tutte le comunicazioni che la Segreteria è tenuta a effettuare in forza del presente Regolamento devono aver luogo in forma scritta con uno dei seguenti mezzi: raccomandata a mezzo posta e posta elettronica certificata, in tutti i casi con avviso o prova del ricevimento.</p>
<p>2.5 Il Segretario e ogni altro eventuale addetto alla Segreteria sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti, fatto salvo quanto previsto <i>sub</i> 2.2 lett. j) e k).</p>
<p>ARTICOLO 3 - Gli arbitri -</p>
<p>3.1 LNPN e AIAC forniscono alla Segreteria l'elenco condiviso dei quattro arbitri, tra i quali gli arbitri nominati dalle parti potranno nominare di comune accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente (di seguito "Elenco dei Presidenti", Allegato A). In caso di mancato accordo nel termine <i>sub</i> 4.1, tale terzo arbitro sarà sorteggiato nel rispetto della procedura prevista <i>sub</i> 4.2.</p>
<p>3.2 Gli arbitri di parte dovranno essere nominati tra avvocati iscritti al relativo Albo professionale o tra magistrati non più in attività.</p>
<p>3.3 Gli arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della nomina. L'accettazione della nomina da parte degli arbitri dovrà avvenire mediante sottoscrizione dell'atto di accettazione recante il testo indicato nel modello Allegato B, ove in particolare l'arbitro si impegna a svolgere il mandato in piena indipendenza e imparzialità. A tal fine si precisa che l'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi tre anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.</p>
<p>3.4 Gli arbitri di nomina di parte e i Presidenti che pure abbiano accettato l'incarico loro conferito, dovranno in ogni caso rimettere l'incarico immediatamente ove</p>

<p>sopravvengano circostanze che potrebbero, secondo l'impegno assunto e, secondo la comune sensibilità, pregiudicare il corretto svolgimento del mandato. In tal caso la Segreteria provvederà alle attività <i>infra</i> previste <i>sub</i> 5.1 lett. j) e 5.3.</p>
<p>3.5 Gli arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le parti.</p>
<p>3.6 Gli arbitri di nomina di parte possono essere ricusati, con il procedimento disciplinato <i>infra sub</i> 9.1, qualora ricorrano circostanze per effetto delle quali essi avrebbero dovuto astenersi <i>ab origine</i> o nel corso del procedimento, nonché nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c.</p>
<p>ARTICOLO 4 - Nomina dei Presidenti dei Collegi Arbitrali, incompatibilità -</p>
<p>4.1 L'intesa tra gli arbitri nominati dalle parti sulla nomina del Presidente del CA deve essere raggiunta e formalizzata entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) dalla comunicazione dell'ultima accettazione come prevista al punto 3.3.</p>
<p>4.2 In difetto d'intesa o di intesa tempestiva (<i>supra sub</i> 4.1), il Presidente del CA viene nominato mediante estrazione a sorte, a cura del Segretario, tra i soggetti componenti l'Elenco di cui <i>sub</i> 3.1. Il sorteggio, al quale hanno facoltà di assistere le parti in controversia o soggetti dalle stesse delegate per iscritto, viene effettuato dal Segretario con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante inserimento in un'urna a ciò dedicata dei nomi dei Presidenti, contenuti in sfere di identico colore e dimensione; e b) mediante rotazione dell'urna; e c) mediante estrazione dall'urna del nome di un Presidente. <p>Il Segretario ha facoltà, per ragioni di economicità, di effettuare più sorteggi nello stesso contesto temporale. In tal caso i Presidenti via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione con le modalità di cui sopra.</p>
<p>4.3 In deroga alle previsioni di cui <i>sub</i> 4.1 e 4.2, per le controversie aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'irrogazione di multe e/o b) la riduzione della retribuzione per squalifica, <p>la nomina dei Presidenti avrà luogo direttamente per sorteggio e avrà ad oggetto l'assegnazione, a ciascun Presidente sorteggiato, di un gruppo di 5 (cinque) controversie. Il sorteggio avrà luogo sei volte all'anno nei mesi di luglio, settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio e stabilirà l'ordine di assegnazione ai Presidenti dei gruppi di cinque controversie fino al sorteggio successivo. In deroga alle previsioni di cui <i>sub</i> 2.5, all'estrazione hanno facoltà di assistere rappresentanti dell'AIAC e della LNPNB.</p>
<p>4.4 Coloro che sono inseriti nell'Elenco di cui <i>supra sub</i> 3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non possono essere nominati per lo svolgimento delle funzioni proprie di arbitro di parte; b) non possono ricevere incarichi professionali dalle associazioni rappresentative dei lavoratori sportivi, dalle Leghe o dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"); c) non possono far parte di altri Collegi e/o Organi di giustizia sportiva della FIGC o

delle Leghe;

- d) non possono svolgere l'attività di difensori nei procedimenti avanti al CA ed ai Collegi di cui *supra sub c*).

Quando ricorre l'incompatibilità di cui *supra sub c*), il soggetto interessato deve optare senza indugio per uno degli incarichi non compatibili, rinunciando all'altro.

Le condizioni di incompatibilità di cui *supra sub b*) e d) determinano la cancellazione dall'Elenco dei Presidenti; se la condizione d'incompatibilità si verifica nel corso di un procedimento davanti al CA, essa genera l'obbligo di immediata rinuncia al mandato da parte del Presidente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti delle parti e, in mancanza di rinuncia, è motivo di ricsuzione (*infra sub 9.1*). In caso di mancata accettazione, di rinuncia o esclusione del Presidente, la Segreteria darà corso immediatamente a nuova nomina per sorteggio. In caso di cancellazione dall'Elenco dei Presidenti, AIAC e LNPB procederanno senza indugio alla nomina di un nuovo componente in sostituzione.

ARTICOLO 5

- La domanda introduttiva alla procedura e la memoria di costituzione, modalità di scambio e termini, nomina in surroga dell'arbitro di parte -

5.1 Il procedimento per le controversie di cui *sub 1.2* si introduce con una domanda che deve contenere:

- a) se ricorrente è il Tecnico: il nome e il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, se possibile l'indirizzo di posta elettronica certificata e i numeri telefonici da utilizzare nel corso del procedimento;
- b) se ricorrente è la Società: il nome e il cognome del legale rappresentante, la sede, il numero di partita IVA, se possibile l'indirizzo di posta elettronica certificata e i numeri telefonici da utilizzare nel corso del procedimento;
- c) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, ove esistente) del o dei difensori, se nominati, e l'eventuale elezione di domicilio;
- d) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: nel caso vi sia il difensore di cui *sub c*), la procura allo stesso conferita, da apporsi in calce alla, o a margine della, domanda introduttiva;
- e) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: l'accettazione espressa del presente Regolamento;
- f) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: l'esposizione della materia della controversia in linea di fatto e in linea di diritto;
- g) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione di ogni documento ritenuto utile;
- h) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: le conclusioni, con le specifiche domande agli arbitri;
- i) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione dell'Arbitro nominato dalla parte;
- j) sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società: l'indicazione di un altro arbitro nominato dalla parte per il caso che quello di cui *sub i*) non voglia o non

<p>possa accettare l'incarico;</p> <p>k) la sottoscrizione della persona fisica ricorrente, se Tecnico, o del legale rappresentante della persona giuridica ricorrente, se Società; in entrambi i casi, se vi è conferimento di procura a un difensore, la sottoscrizione da parte di quest'ultimo;</p> <p>l) <u>sia se ricorrente è il Tecnico, sia se ricorrente è la Società</u>: gli estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui <i>sub</i> 10.4.</p>
<p>5.2 La memoria di costituzione deve avere gli stessi requisiti della domanda introduttiva, eccezion fatta per quanto previsto alla lettera l) del comma che precede. Le eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di inammissibilità, nella medesima memoria di costituzione. La proposizione di domande riconvenzionali non determina il differimento dei termini di deposito del lodo (<i>infra sub</i> 8).</p>
<p>5.3 Il ricorso è nullo:</p> <p>a) se, nel caso di domanda proposta da un Tecnico, mancano gli elementi necessari all'identificazione del medesimo;</p> <p>b) se, nel caso di domanda proposta da una Società mancano gli elementi necessari all'identificazione della medesima o del suo legale rappresentante;</p> <p>c) se manca l'accettazione di cui <i>sub</i> 5.1 lettera e);</p> <p>d) se manca o è del tutto insufficiente l'esposizione in linea di fatto della materia della controversia;</p> <p>e) se mancano le conclusioni e le domande agli arbitri;</p> <p>f) se mancano le sottoscrizioni di cui <i>sub</i> 5.1 lettera k).</p> <p>Qualora il ricorso o la memoria di risposta siano privi della nomina dell'arbitro di parte, la Segreteria procederà alla nomina del terzo arbitro secondo la procedura prevista <i>sub</i> 4.2 e quest'ultimo, una volta accettato l'incarico, dovrà procedere senza indugio a richiedere alle parti la nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti. Ove le parti o una di esse non diano corso alla nomina entro 5 (cinque) giorni lavorativi, il terzo arbitro: a) se la parte inadempiente è quella che ha proposto domanda di arbitrato dichiarerà inammissibile il ricorso; oppure, b) se la parte inadempiente è quella chiamata a rispondere, informerà prontamente il Presidente dell'associazione di categoria cui appartiene tale parte affinché il medesimo nomini l'arbitro non oltre 5 (cinque) giorni; in difetto, provvede senza indugio alla nomina, a seguito di richiesta scritta da parte della Segreteria, il Presidente più anziano in età tra quelli di cui all'Elenco <i>sub</i> 3.1, con esclusione dell'arbitro designato a presiedere il Collegio.</p>
<p>5.4 La memoria di costituzione priva di uno o più dei requisiti di cui <i>sub</i> 5.3. lettere a) - f), determina il difetto di costituzione della parte resistente, restando tuttavia efficace la sola eventuale nomina dell'arbitro e del suo sostituto.</p>
<p>5.5. Il ricorso (testo e documenti allegati) deve essere notificato alla controparte:</p> <p>a) in via principale a mezzo posta elettronica certificata con prova di consegna alla controparte; e</p> <p>b) in caso di assenza e/o mancato funzionamento della posta elettronica certificata, mediante raccomandata a.r.</p> <p>In ogni caso, il ricorso deve poi essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata presso la Segreteria, unitamente , a riprova dell'avvenuta notifica alla controparte attraverso una delle modalità predette.</p>

<p>5.6 La memoria di costituzione deve essere notificata agli stessi destinatari e con le stesse modalità di cui sub 5.5, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda introduttiva.</p>
<p>5.7 La memoria di costituzione trasmessa oltre il termine di cui <i>sub</i> 5.5 determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del collegio di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi.</p>
<p>5.8 La memoria di costituzione trasmessa oltre il termine di cui <i>sub</i> 5.6 determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del collegio di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi.</p>
<p>5.9 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui <i>sub</i> 5.5, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla ricezione della memoria di costituzione.</p>
<p>5.10 Il ricorso è improcedibile qualora sia privo dell'indicazione degli estremi del versamento di cui <i>sub</i> 5.1 lett. l). In tal caso la Segreteria del CA informa le parti assegnando un termine, a pena di decadenza, di giorni dieci per l'eventuale regolarizzazione.</p>
<p>5.11 Tutte le questioni attinenti all'efficacia, la validità, l'ammissibilità della domanda introduttiva o della memoria di costituzione, ove non rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di eccezione di parte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, e sono risolte dal CA.</p>
<p>ARTICOLO 6 - Il procedimento arbitrale ordinario -</p>
<p>6.1 Le regole applicabili al procedimento arbitrale ordinario sono quelle contenute nel presente Regolamento e nell'Accordo Collettivo. Nel silenzio del Regolamento e/o dell'Accordo Collettivo le regole procedurali sono determinate liberamente dal CA, fermo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.</p>
<p>6.2 Il Presidente del CA, sentiti gli arbitri di nomina di parte, fissa la data della prima sessione e provvede a convocare le parti a mezzo della Segreteria. Le riunioni si svolgeranno mediante collegamento alla piattaforma telematica resa disponibile dalla Segreteria, salva opposizione anche di una sola parte entro 5 (cinque) giorni lavorativi. La riunione per l'assunzione di prove testimoniali si svolgerà in presenza.</p>
<p>6.3 Il CA deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatari e dal Presidente del CA, è vincolante tra le parti ed ha valore di lodo. Al medesimo si applica il decimo comma dell'art. 412 <i>quater</i> c.p.c.</p>
<p>6.4 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il CA può, nella stessa riunione, deliberare nel merito.</p>
<p>6.5 In qualsiasi fase del procedimento il CA ha facoltà di rinnovare il tentativo di conciliazione, proponendo all'uopo anche la comparizione personale delle parti e/o dei loro difensori, se nominati.</p>

<p>6.6 Ove non decida nella prima sessione, il CA può fissare termini perentori per la produzione di eventuali ulteriori memorie, di eventuali relative repliche e di eventuali documenti, nonché per la deduzione di eventuali mezzi istruttori o la formulazione di domande nuove, fatte salve le decadenze in cui una o entrambe le parti fossero incorse. I termini perentori di decadenza possono essere prorogati dal CA prima della loro maturazione solo su concorde istanza delle parti (salva, in tal caso, la proroga in pari misura del termine di cui <i>infra sub</i> 8.6).</p>
<p>6.7 Memorie, repliche, comunicazioni di documenti, deduzioni ed istanze devono essere trasmesse dalle parti alla Segreteria e alla controparte con le modalità di cui <i>sub</i> 5.5, ovvero con le diverse modalità che saranno di volta in volta determinate dal CA con apposite ordinanze.</p>
<p>6.8 Di ogni sessione viene redatto verbale sommario a cura della Segreteria, e sottoscritto dal CA. La Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e comunica ogni altro provvedimento.</p>
<p>6.9 Il CA, effettuata pregiudizialmente la necessaria valutazione sulla sussistenza della propria competenza a risolvere la controversia e sulla validità degli atti introduttivi, esaminerà in via preliminare le eccezioni di inammissibilità eventualmente formulate dalle parti.</p>
<p>6.10 Il CA conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità. Ha facoltà di indicare alle parti la deduzione dei mezzi di prova che ritenga utili ai fini della risoluzione della controversia. Privilegia, nell'ambito della valutazione dei mezzi istruttori, i documenti che risultano regolari secondo le norme federali, e quelle dell'Accordo Collettivo.</p>
<p>6.11 Qualora il CA rilevi ipotesi di violazioni di disposizioni federali, ne riferisce alla Procura Federale.</p>
<p>6.12 Terminata la fase istruttoria, il CA invita le parti alla discussione orale fissando, se la ritiene necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.</p>
<p>6.13 Il CDA decide secondo diritto.</p>
<p>6.14 I termini fissati dal presente regolamento o dall'arbitro per il compimento ed il deposito degli atti devono essere rispettati mediante il deposito degli stessi presso la segreteria arbitrale entro le ore 24:00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 24:00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza.</p>
<p>ARTICOLO 7 - Il procedimento con rito accelerato -</p>
<p>7.1 Su istanza di parte sono risolte attraverso il procedimento con rito accelerato le controversie nelle quali il CA ravvisi la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, per una o entrambe le parti, qualora il procedimento si svolga con rito ordinario.</p>
<p>7.2 Nel caso sia formulata istanza di sottoposizione di una controversia al procedimento con rito accelerato:</p> <p>a) il termine di cui al sub. 6.2 è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi;</p>

<p>b) il termine di cui <i>supra sub</i> 5.6 è ridotto a 7 (sette) giorni; e</p> <p>c) il termine di cui <i>supra sub</i> 4.1 è ridotto a 3 (tre) giorni lavorativi; e</p> <p>d) il termine di cui <i>supra sub</i> 3.3. è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi; e</p> <p>e) il CA accerta preliminarmente se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio di cui <i>supra sub</i> 7.1.</p>
<p>7.3 Quando il CA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sottoposizione di una controversia al procedimento con rito accelerato:</p> <p>a) nella prima sessione il CA deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione, che può essere rinnovato in qualsiasi fase del procedimento; e</p> <p>b) i termini di cui <i>infra sub</i> 8.6 e 8.9. sono ridotti alla metà e i procedimenti non usufruiscono della sospensione di cui <i>infra sub</i> 8.10, e</p> <p>c) il CA ha altresì cura di contenere nel minimo, ferma la salvezza del principio del contraddittorio, ogni altro termine endoprocedimentale; e</p> <p>d) si applicano tutte le altre norme del procedimento ordinario.</p>
<p>7.4 Se il CA non ravvisa la sussistenza dei requisiti di cui <i>supra sub</i> 7.2 lettera d), gli atti, ferma restando la già avvenuta costituzione del CA, vengono rimessi alla Segreteria per gli adempimenti di cui <i>supra sub</i> 6 e sottoparagrafi, a meno che il Collegio non decida di procedere direttamente al rinvio dell'udienza per la continuazione del procedimento con rito ordinario, purché già effettuato il tentativo di conciliazione. La controversia è risolta con le regole e nei termini previsti per il procedimento con rito ordinario.</p>
<p>ARTICOLO 8</p> <p>- Deliberazione e sottoscrizione del lodo, termini e modalità di deposito del lodo, contenuto del lodo e mancata esecuzione del lodo -</p>
<p>8.1 Il lodo è deliberato dal CA riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria. Esso deve avere i seguenti requisiti:</p> <p>a) l'indicazione delle parti, dei loro difensori e del presente Regolamento;</p> <p>b) l'indicazione delle domande delle parti;</p> <p>c) l'esposizione dei motivi;</p> <p>d) il dispositivo;</p> <p>e) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato;</p> <p>f) la decisione sulle spese di difesa, di arbitrato e sull'onere dei costi amministrativi.</p>
<p>8.2 I componenti del CA, prima del deposito, possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del CA possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria. Il lodo è sottoscritto dagli arbitri in tanti esemplari quante sono le parti più una; tutti gli esemplari sono depositati tempestivamente in Segreteria a cura del Presidente ai fini di cui <i>sub</i> 8.7. La data del deposito fa fede in ordine ai termini di cui <i>sub</i> 8.6 e 8.9.</p>
<p>8.3 Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione ed al medesimo si applica il decimo comma dell'art. 412 <i>quater</i> c.p.c., fatto salvo il termine sancito dal successivo art. 8.6 per l'emissione del lodo.</p>

<p>8.4 Su autorizzazione congiunta delle parti o nel caso del rito accelerato di cui <i>sub</i> 7, l'organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l'esposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dalla maggioranza dei componenti il CA, nel rispetto del termine di cui <i>infra sub</i> 8.6.</p>
<p>8.5 In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri del CA, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che il componente in minoranza non ha voluto o potuto sottoscriverlo.</p>
<p>8.6 Il CA deve pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente o, se successiva, dalla data dell'ultima accettazione dell'arbitro di nomina di parte.</p>
<p>8.7 La Segreteria trasmette un esemplare del lodo a ciascuna parte con le modalità di cui <i>sub</i> 2.4 entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un esemplare è depositato a cura del CA presso la Segreteria.</p>
<p>8.8 Il termine di cui <i>sub</i> 9.6 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, nonché quando occorre procedere alla sostituzione di un arbitro e fino alla sua sostituzione.</p>
<p>8.9 Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale (<i>infra, sub</i> 8.11), il Collegio può prorogare per una sola volta il termine di cui <i>sub</i> 8.6 e per non più di 60 (sessanta) giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto ulteriori proroghe del termine di pronuncia del lodo.</p>
<p>8.10 Tutti i termini di cui <i>sub</i> 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 sono sospesi dal 1° al 31 agosto.</p>
<p>8.11 Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati. Se il CA ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.</p>
<p>8.12 Nel lodo definitivo, il CA indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di difesa, degli onorari degli arbitri e dei diritti amministrativi.</p>
<p>ARTICOLO 9</p> <p>- Ricusazione e sostituzione degli arbitri e del Presidente del CA -</p>
<p>9.1 La parte può ricusare un arbitro o il Presidente del CA nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c., per infrazioni deontologiche, o per l'assenza delle condizioni di cui <i>sub</i> 3.3, 3.4 e 3.5. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante istanza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui <i>sub</i> 3.3 o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. L'istanza si propone mediante deposito presso la Segreteria, che provvede a darne comunicazione all'altra parte, assegnando un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per eventuali controdeduzioni. Sull'istanza decide, con provvedimento motivato e non impugnabile e avendo facoltà di sentire l'arbitro o il Presidente del CA oggetto di ricusazione, il più anziano in età tra i componenti dell'Elenco dei Presidenti, o, in caso di suo impedimento o sua incompatibilità, il più anziano degli altri componenti. La decisione è comunicata ai membri del CA e alle parti, con immediatezza, dalla Segreteria.</p>
<p>9.2 Ciascun arbitro e ciascun Presidente nel corso del procedimento possono rinunciare all'incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta per i motivi di cui <i>sub</i></p>

3.3, 3.4 e 3.5, dandone comunicazione scritta alle parti a cura della Segreteria.
9.3 Nelle ipotesi di cui <i>sub</i> 9.1. e 9.2, la sostituzione dell'arbitro e/o del Presidente avviene senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.
9.4 In ogni altra ipotesi di sopravvenuta incapacità di un arbitro o del Presidente, essi sono sostituiti senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.
ARTICOLO 10 - Onorari e spese -
10.1 Le spese di difesa sono deliberate dal CA, che terrà conto del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti, in ogni caso sulla base dei minimi previsti dalle tariffe professionali, ove previsti.
10.2 Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica non verranno liquidate spese di difesa e onorari degli Arbitri e del Presidente. In tali procedimenti i diritti amministrativi sono ridotti a € 100più IVA.
10.3 Per le controversie il cui valore ecceda l'importo di € 20.000 gli onorari per il CA sono quelli di cui alla Tabella che costituisce l' Allegato C . Per le controversie di valore inferiore gli onorari potranno essere diversamente determinati dal CA in relazione al valore della controversia. Gli onorari non sono dovuti nei casi previsti <i>supra sub</i> 10.2. È attribuito all'arbitro il rimborso delle sole spese effettivamente sopportate.
10.4 I diritti amministrativi sono indicati nell'apposita Tabella (Allegato D).
10.5 Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento: a) degli onorari degli arbitri e del Presidente; b) delle somme dovute agli arbitri e al Presidente a titolo di rimborso spese; c) dei costi amministrativi.
ARTICOLO 11 - Entrata in vigore. Norme transitorie -
11.1 Il presente Regolamento entra in vigore in data 1° luglio 2026.
Allegati: A) Elenco dei Presidenti; B) Dichiarazione di indipendenza e imparzialità; C) Tabella onorari; D) Tabella diritti amministrativi; E) Codice deontologico.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

ELENCO DEI PRESIDENTI

Avv. Mario D'ONOFRIO	via Santa Franca 60 - Piacenza	avv.mariodonofrio@gmail.com
Avv. Matteo ACCIARI	via Santo Stefano 3 – Bologna	acciari@axiis.it
Avv. Prof. Giovanni Francesco BASINI	via San Carlo 12 – Reggio Emilia	giovannifrancesco.basini@unipr.it
Avv. Antonino GALLETTI	Via Francesco Denza 3 - Roma	galletti@gallettilaw.com

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto _____

[segnare le caselle corrispondenti]

ACCETTO di svolgere l'incarico

NON ACCETTO l'incarico

a. di Presidente

a. di Presidente

b. di arbitro

b. di arbitro

secondo le norme del Regolamento, nel rispetto del codice deontologico che ne fa parte e contro i corrispettivi di cui alla Tabella Onorari, che pure ne fa parte, documenti che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.

Possono essere di seguito specificati i motivi

Data _____

Firma _____

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

TABELLA ONORARI

ONORARI ARBITRALI (oltre IVA) DOVUTI PER OGNI PROCEDURA CONCLUSASI CON UN LODO O CONCILIATA DURANTE IL SUO CORSO	
Per ogni arbitro	€ 1.000
Per il Presidente	€ 1.500

Le precedenti somme non includono le spese vive, che sono attribuite all'arbitro e al Presidente che le ha effettivamente sostenute.

ALLEGATO D
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

TABELLA DIRITTI AMMINISTRATIVI

€ 250 + IVA

€ 100 + IVA

nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe
e riduzione della retribuzione per squalifica

ALLEGATO E
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

CODICE DEONTOLOGICO

1. Chiunque accetti l'incarico di svolgere la funzione di arbitro o Presidente secondo il Regolamento di cui all'oggetto, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento medesimo e secondo le presenti norme di comportamento.
2. L'arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la competenza richiesta secondo le loro personali qualificazioni professionali.
3. L'arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione che si apprestano a svolgere nell'interesse di tutte le parti.
4. Allo scopo di garantire la loro imparzialità, l'arbitro e il Presidente devono essere e rimanere indipendenti per tutto il corso della procedura, salvaguardando il loro ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.
5. Unitamente all'accettazione, l'arbitro e il Presidente devono dichiarare per iscritto:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla loro indipendenza ed imparzialità;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla loro imparzialità.
6. Tale dichiarazione, qualora si renda necessaria per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso della procedura.
7. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di ricsuzione e di revoca dell'arbitro, del Presidente, e/o di mancata conferma nell'Elenco di cui sub 3.1a del Regolamento.
8. L'arbitro designato dalla parte, quando partecipa alla scelta del Presidente, può contattare la parte che l'ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili i nominativi proposti.

9. L'arbitro e il Presidente possono sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione della controversia ma non possono farla influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.
10. Durante la procedura l'arbitro e il Presidente devono evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti o i loro difensori.
11. L'arbitro e il Presidente devono astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria.
12. Durante la procedura, l'arbitro e il Presidente devono favorirne un sereno e proficuo svolgimento. In particolare, devono collaborare per stabilire i tempi e i modi delle sessioni così da consentire la massima partecipazione delle parti su un piano di totale parità e nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
13. E' dovere dell'arbitro e del Presidente, dedicare al procedimento tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.
14. L'arbitro e il Presidente, devono partecipare con impegno a tutte le attività così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione.



TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI

Allegato 5 Accordo Collettivo tra

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

Prima Squadra

Incarico	Emolumento minimo
Allenatore responsabile	€ 33.788,80
Allenatore in seconda	€ 18.921,90
Allenatore dei portieri	€ 18.921,90
Preparatore atletico	€ 18.921,90
Collaboratore tecnico	€ 16.058,23

Primavera

Incarico	Emolumento minimo
Allenatore responsabile	€ 16.058,23
Allenatore in seconda	€ 13.382,05
Allenatore dei portieri	€ 13.382,05
Preparatore atletico	€ 13.382,05

Under 17 e Under 18

Incarico	Emolumento minimo
Allenatore in prima	€ 12.000

Incarico	Emolumento minimo
Responsabile Settore Giovanile	€ 22.661,40

I corrispettivi così come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2026/2027 e saranno aggiornati automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT.



MASSIMALE E CONDIZIONI MINIME DI POLIZZA

Allegato 6 Accordo Collettivo tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

La Lega Serie B e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio concordano le seguenti condizioni minime di polizza ai fini dell'adempimento di quanto sancito dall'art. 27 dell'Accordo Collettivo.

Resta inteso tra le parti che tale prescrizione dovrà inderogabilmente essere adempiuta dalle Società con massimale pari ad € 100.000.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Garanzia di base

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano:

- nell'esercizio dell'attività professionale sportiva;
- nell'esercizio di altre eventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale, nonché nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

Si considerano indennizzabili anche:

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, nonché gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l'Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- b) le conseguenze di ingestione di sostanze dovuta a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazione dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;
- c) l'asfissia e l'annegamento;
- d) le conseguenze delle infezioni, nonché gli avvelenamenti causati da ingestione di funghi, da morsi di animali e di insetti;
- e) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- f) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi;
- g) le lesioni sofferte in stato di malore od incoscienza sempreché non determinate da

abuso di alcolici, di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
i) le lesioni muscolari da sforzo, esclusi gli infarti, le ernie traumatiche nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamenti di retina nonché ernie discali vertebrali traumatiche;
j) le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche fino alla concorrenza di un esborso complessivo di € 3.500.000 per singola Società.

Art. 1.2 Trasporti

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo a motore o natante, esclusi i mezzi subacquei, a condizione che l'Assicurato sia abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto concerne gli infortuni aeronautici, l'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggeri di veicoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da Autorità Civili e Militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da Società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs e da Società di lavoro aereo in attività diverse da quella descritta al comma precedente.

Art. 1.3 Sport

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in genere.

Art. 1.4 Bricolage

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali - bricolage - espletate con l'uso di utensili domestici anche azionati da motore ed esercitate non a scopo di lucro o commercio.

Art. 1.5 Servizio militare

L'assicurazione vale durante il servizio militare prestato in Italia in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni.

Durante servizio militare di leva in tempo di pace, la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui l'assicurato è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Art. 1.6 Stato di guerra

Sono esclusi gli infortuni derivanti da stato di guerra. Tuttavia, l'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra dichiarata e non o da insurrezione popolare per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed

in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.

Art. 1.7 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia a favore degli Assicurati al diritto di surroga che le compete per l'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 Persone assicurabili

La presente polizza è valida per i Tecnici titolari di un rapporto di lavoro costituito come lavoro subordinato tesserati per Società di Serie B.

Art. 2.2 Persone non assicurabili

Qualora nel corso del contratto gli Assicurati risultassero affetti da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, tossicomanie o da altre infermità gravi e permanenti, l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 1898 c.c.

Art. 2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare, e relative prove ed allenamenti, comportanti l'uso di veicoli natanti o a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- gli infortuni che siano conseguenza di azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.4 Estensione territoriale

L'assicurazione prestata con la presente polizza vale in tutto il mondo.

PRESTAZIONI

Art. 3.1 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato I) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data del 24 luglio 2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge, salvo quanto previsto al punto 3.2 successivo.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella anzidetta vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra saranno valide per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Art. 3.2 Franchigia per invalidità permanente e supervalutazione

L'invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se invece l'invalidità permanente supera il 5%, verrà corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Resta inteso che per determinare la misura dell'invalidità permanente da cui detrarre la franchigia del 5% si farà riferimento alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato secondo quanto disposto dal precedente art. 3.1 ed elevata secondo i criteri di cui alla lettera b) del precedente articolo,

Il Tecnico infortunato è obbligato a sottoporsi a cure, qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità permanente verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento; qualora l'Infortunato si rifiuti di sottoporsi a delle cure, l'indennità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato, per il rifiuto opposto.

Art. 3.3 Invalidità permanente totale

Per gli infortuni indennizzabili che comportino una incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva - invalidità permanente specifica totale - la Società liquiderà l'intera somma assicurata per invalidità permanente, senza deduzione di alcuna franchigia.

Art. 3.4 Limite catastrofale

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, indipendentemente dalle somme

individualmente assicurate, nel caso di evento catastrofe nel quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 3.500.000 per ciascuna squadra aderente, essendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione fermo sempre l'esborso massimo suindicato.

Si conviene altresì che il limite di € 3.500.000 si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due o più squadre appartenenti alla Lega.

ADEMPIMENTI ED ESONERI DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

Art. 4.1 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Società contraente e/o gli Assicurati sono tenuti nel corso del contratto devono essere trasmesse alla Società Assicuratrice con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente.

Per le comunicazioni relative a variazioni del rischio entrate ed uscite degli Assicurati dalla presente polizza effettuate a mezzo PEC, l'inclusione o l'esclusione dalla garanzia avrà effetto dall'ora dell'invio delle comunicazioni medesime.

Le variazioni di rischio notificato invece a mezzo lettera raccomandata avranno effetto dalle ore 24,00 del giorno di spedizione.

Art. 4.2 Denuncia dell'infortunio

In caso di infortunio la Società contraente deve darne avviso scritto, alla Società Assicuratrice entro 60 (sessanta) giorni.

La denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.

La Società contraente e gli Assicurati devono consentire alla Società Assicuratrice ogni indagine ed accertamento necessari.

Art. 4.3 Altre assicurazioni

La Società contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società Assicuratrice altre eventuali assicurazioni che i Tecnici assicurati avessero in corso o stipulassero con altre Compagnie.

Art. 4.4 Denuncia infermità

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero eventualmente affetti o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto del successivo Art. 5.1 "CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Art. 5.1 Criteri di indennizzabilità

La Società liquida agli Assicurati - che sono gli unici beneficiari della seguente polizza - le

indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 5.2 Carattere personale dell'indennità per invalidità permanente

Il diritto all'Indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'Indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società Assicuratrice paga agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato l'importo liquidato o offerto.

Art. 5.3 Liquidazione

Compiuti gli accertamenti del caso, la Società Assicuratrice liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.

Le indennità vengono corrisposte in Italia in Euro.

La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.5 "CONTROVERSIE".

Art. 5.4 Anticipata risoluzione - Recesso dal contratto

Resta inteso che qualora la Società abbia liquidato a termini di polizza l'intera somma assicurata per invalidità permanente a seguito dell'inabilità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva, il contratto cessa di avere ogni e qualsiasi ulteriore effetto nei confronti del Tecnico al quale è stato liquidato il danno.

Negli altri casi la Società può recedere dal contratto solo alla sua naturale scadenza.

Art. 5.5 Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di Indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le Parti hanno facoltà di conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio stesso.

Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nel Comune sede di istituto di Medicina Legale - più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato e dei

suoi aventi diritto, o più vicino alla sede della Società titolare del tesseramento all'epoca dell'infortunio, oppure più vicino al luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni; in tal caso il Collegio potrà concedere una somma da computarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

Resta infine stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma assicurata per invalidità permanente specifica totale conseguente ad infortunio o a malattia indennizzabili a termini di polizza, egli dovrà produrre al Collegio Medico, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, certificazione di non idoneità all'attività agonistica sportiva rilasciata dalla A.S.L. competente o da altro Ente equipollente purché riconosciuto dalla FIGC.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 6.1 Competenza territoriale

Per le azioni riguardanti l'esecuzione del contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente art. 5.5 è competente, a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società Assicuratrice, oppure del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o è stato concluso il contratto, oppure del luogo di residenza dell'Assicurato o del luogo di residenza della Società titolare del tesseramento del Tecnico all'epoca dell'infortunio oppure del luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.

Art. 6.2 Rappresentanza processuale passiva e pagamento degli indennizzi

Resta inteso che, qualora l'assicurazione sia ripartita per quote coassicurazione, alla Società Delegataria è conferita dai coassicuratori la rappresentanza processuale passiva ex art. 77 c.p.c.

Art. 6.3 Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano gli artt. dal 1892 al 1903 c.c.

Art. 6.4 Non tacito rinnovo

Resta fra le parti convenuto che il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

Art. 6.5 Rinvio alle condizioni di polizza

Sono valide ed operanti, in quanto compatibili, le condizioni di polizza che regolano l'assicurazione infortuni.